

Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (BUR n. 6/1999)

NORME PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1 - Finalità.

1. In attesa dell'approvazione della nuova disciplina organica dell'edilizia residenziale pubblica, in attuazione del D.lgs 31 marzo 1998, n. 112, al fine di facilitare il soddisfacimento delle esigenze abitative dei cittadini residenti nel Veneto, con particolare riferimento alle categorie più deboli, con la presente legge la Regione Veneto favorisce:

- a) l'accesso alla proprietà dell'abitazione;
- b) la costruzione e il recupero di alloggi da cedere in proprietà o in locazione.

2. La Giunta regionale provvede al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la indizione di appositi bandi di concorso volti ad agevolare l'acquisto, la costruzione ed il recupero di alloggi da adibire a prima abitazione, nonché la costruzione ed il recupero di alloggi da cedere in locazione.

Art. 2 - Soggetti ammissibili al beneficio.

1. Ai benefici derivanti dalla presente legge sono ammessi:

- a) i nuclei familiari privi di alloggio adeguato alle necessità del nucleo medesimo ed in possesso di un reddito complessivo non superiore al limite fissato dalla Giunta regionale ogni due anni, sentita la competente commissione consiliare, per l'acquisto in proprietà o il recupero della prima abitazione;
- b) le imprese di costruzione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale dei costruttori e le cooperative di abitazione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale delle cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la costruzione ed il recupero di alloggi da assegnare in proprietà o in locazione ai nuclei familiari di cui alla lettera a);
- c) le cooperative di abitazione e loro consorzi, iscritti all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che operano per la locazione, nonché le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per la

costruzione ed il recupero di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore dei nuclei familiari di cui alla lettera a);

d) gli enti locali territoriali, le società per azioni o a responsabilità limitata di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende speciali e i consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge medesima, nonché le società miste di trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il recupero di aree dismesse da destinare ad abitazione.

Art. 3 - Individuazione dei criteri.

1. La Giunta regionale determina, in sede di approvazione dei bandi di concorso, le modalità di intervento regionale, l'ammontare massimo del beneficio, nonché le procedure necessarie alla realizzazione del programma di acquisto, di nuova costruzione o di recupero di alloggi.

Art. 4 - Vincoli e sanzioni.

1. L'alloggio acquistato o recuperato dai nuclei familiari di cui al [comma 1, lettera a\) dell'articolo 2](#), con i benefici di cui alla presente legge, non può essere alienato o locato prima che siano decorsi dieci anni dalla stipula del contratto di acquisto o dalla data del recupero.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere deroghe al divieto di cui al comma 1, per comprovati gravi motivi da individuare preventivamente con propria deliberazione.

3. L'alienazione o la locazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del finanziamento e la restituzione della somma erogata maggiorata degli interessi legali.

Art. 5 - Provvista di ulteriori risorse e fondo di rotazione e di garanzia

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con gli enti locali territoriali della Regione e con enti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, specifici accordi finalizzati a reperire ulteriori disponibilità di capitale pubblico e privato da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire un fondo di rotazione e di garanzia da utilizzare in base alle finalità e agli obiettivi sociali dei programmi di intervento. ⁽¹⁾

Art. 6 - Concessione dei benefici.

1. Il contributo, attualizzato, è concesso a favore del beneficiario dalla Giunta regionale, pro solvendo, direttamente all'ente mutuante scelto dall'operatore, ancorché non convenzionato con la Regione.

Art. 7 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il limite di reddito previsto dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 2, è fissato in lire 100 milioni.

Art. 8 - Norma finanziaria.

omissis (2)

1() L'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 dispone "Art. 5 - Iniziative nell'ambito dell'edilizia agevolata. 1. Nell'ambito delle finalità perseguite dall'amministrazione regionale nel sostegno all'edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 "Norme per la concessione di benefici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica", sono utilizzate per gli interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n. 97/2008).

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia sovvenzionata e programmi complessi.

3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1, la Giunta regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2."

2 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 citata nel presente articolo, è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.